



REGIONE BASILICATA
PROVINCIA DI POTENZA

COMUNE DI RIPACANDIDA

PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEI BENI SILVO-PASTORALI

Periodo di validità 2019 – 2028



3) Allegato 3: Regolamento disciplina uso civico

Associazione temporanea di professionisti

Il Capogruppo

Dottore forestale Vito Mancusi

I Componenti

Dottore forestale Giovanni Luca Carrieri

Dottore forestale Donatello P. Mininni

Dottore forestale Angelo Rita

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'USO CIVICO

TITOLO I

UTENTI E BENI D'USO CIVICO

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del diritto di uso civico all'interno della proprietà comunale. Il presente Regolamento si iscrive nella normativa sancita L.R. n° 57 del 12.09.2000 ss.mm., nonché dalla Legge n° 1766 del 16.06.1927, e dal regolamento di esecuzione alla suddetta legge approvato con R.D. n. 332 del 26.02.1928.

All'art. 11 della Legge 1766 del 16 giugno 1927 sono definiti le proprietà comunali che sono gravati da uso civico; per il Comune di Ripacandida gli usi civici riconosciuti agli aventi diritto sulle proprietà comunali sono il legnatico ed il pascolo.

Ai sensi dell'artt. 8-12 della Legge 1766 del 16 giugno 1927, l'alienazione o il mutamento della destinazione originaria dei terreni gravati da uso civico è possibile solo a seguito di specifica autorizzazione da parte dell'autorità regionale competente.

Nella gestione dei beni di uso civico il Comune interviene nella veste di rappresentate e coordinatore degli stessi e dei relativi proventi, in riferimento a quanto disposto dalla medesima normativa nazionale e regionale.

Art. 1

Il godimento dei diritti di uso civico (legnatico e pascolo), secondo le disposizioni dell'art. 26 della Legge n. 1766 del 16 giugno 1927 e del presente Regolamento spetta ai cittadini iscritti al registro della popolazione residente del Comune di Ripacandida, fatte salve apposite autorizzazioni rilasciate dal Sindaco.

L'uso civico del nucleo familiare è rappresentato dal capofamiglia o dal convivente di maggiore età. In tali casi esso si fa garante del godimento del diritto di uso civico di tutti i propri familiari o conviventi. Tale diritto si esercita su tutti i terreni appartenenti al Comune di Ripacandida, con eccezione di quelli dati in uso con specifico provvedimento amministrativo e degli arativi soggetti a normale coltivazione.

Art.2

Il Comune attiverà ogni utile iniziativa per la valorizzazione dei terreni comunali mediante l'attuazione di interventi di miglioramento patrimoniale e di progetti di sviluppo per attività plurime produttive. All'atto di approvazione dei singoli progetti il Comune dovrà indicare il periodo di tempo durante il quale rimane sospeso l'esercizio del diritto di uso civico senza limiti ostativi e dovrà indicare le restanti aree demaniali ove poter esercitare tale diritto "*uti singuli*" nel rispetto dell'art. 1021 c.c. Nelle aree interessate da interventi di ricostituzione vegetazionale e difesa del suolo rimangono parimenti sospesi gli usi civici fino a quando le aree stese non vengono svincolate dal Comune sulla base di specifico parere dell'Ufficio Tecnico.

Art. 3

L'ampiezza del diritto è determinata e limitata da un lato dal fabbisogno familiare e dall'altro dal numero di utenti e dalle effettive disponibilità del bene compatibilmente con le prescrizioni forestali vigenti ed in rispetto del Piano di Assesamento forestale dei beni silvo-pastorali, in vigore.

Art. 4

Gli Usi civici che possono esercitarsi nel territorio del Comune di Ripacandida sono:

- a) il legnatico;
- b) il pascolo permanente;
- c) la raccolta dei prodotti secondari del bosco, delle piante officinali ed aromatiche.

Quando le rendite delle terre non sono sufficienti al pagamento delle imposte su di esse gravanti ed alle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, l'amministrazione comunale, previa delibera, può imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti. I proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla vendita dei prodotti dei terreni degli Usi civici, ivi comprese le erbe e la legna eccedente gli usi, alla luce dell'art. 46 del R.D. 26.02.1928, n. 332 devono essere destinati al miglioramento ed alle trasformazioni fondiari e colturali, nonché al sostegno delle attività agro - industriali delle imprese cooperative eventualmente costituite.

Art. 5

Sarà escluso dal godimento chi sarà sorpreso ad arrecare danni a beni comunali o sia caduto per tre volte nella stessa contravvenzione.

Art. 6

Il comune per motivi di salvaguardia delle risorse naturali e dell'ecosistema, può, con specifica ordinanza del Sindaco e previo parere dell'autorità forestale competente, disporre divieti all'esercizio del diritto di godimento per periodi definiti.

Art. 7

Il presente Regolamento si iscrive nella normativa sancita L.R. n° 57 del 12.09.2000 ss.mm., nonché dalla Legge n°. 1766 del 16.06.1927, e dal regolamento di esecuzione alla suddetta legge approvato con R.D. n. 332 del 26.02.1928.

TITOLO II

USO CIVICO DEL LEGNATICO

Art. 8

I Comunalisti hanno diritto di raccogliere materiale legnoso morto, nei limiti dei bisogni delle rispettive famiglie così come fissati dal Comune. Ai fini dell'applicazione di tale diritto, per nucleo familiare si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela o affinità, le quali convivono in una comune unità domestica, all'interno del Comune di Ripacandida e che siano titolari del diritto di uso civico in base all'art. 3 del presente Regolamento. Un nucleo familiare può essere costituito anche da una sola persona.

Art. 9

Il diritto viene esercitato, per conto di tutti i componenti del nucleo familiare, da uno dei componenti dello stesso (capofamiglia, di maggiore età, ecc.).

Art. 10

Chi intende usufruire dei diritti di uso civico di legnatico dovrà fare esplicita domanda all'Amministrazione Comunale nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal Sindaco e resi noti al pubblico, qualora non sia diversamente stabilito del presente Regolamento.

Art. 11

Le domande degli aventi diritto sono raccolte ed istruite dagli uffici comunali competenti e quindi sottoposte alla Giunta, previa acquisizione del parere della Commissione Comunale per l'uso civico.

Nella gestione dei beni di uso civico il Comune interviene nella veste di rappresentate e coordinatore degli stessi e dei relativi proventi, in riferimento a quanto disposto dalla medesima normativa nazionale e regionale.

Art. 12

E' istituita la Commissione Comunale per l'uso civico di legnatico, la quale dovrà esprimere, previa istruttoria da parte dei competenti uffici comunali, il proprio parere in ordine all'assegnazione di legna da ardere o altri pareri in materia di usi civici. Alla medesima commissione sono affidati altri compiti previsti dal presente regolamento.

La Commissione è così composta:

- dal Sindaco o suo delegato;
- da due membri del Consiglio Comunale (uno di maggioranza ed uno di minoranza);
- da due agenti di polizia municipale.

La Commissione nominata dal Consiglio comunale, dura in carica quanto il Consiglio comunale che l'ha nominata. In caso di decadenza o rinuncia da membro della commissione, il consiglio provvederà alla surroga.

Funge da Presidente della Commissione il sindaco o Suo delegato;

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

I pareri della Commissione sono assunti a maggioranza dei voti.

Art. 13

L'esercizio del diritto di uso civico è gratuito.

Il Comune per sopperire alle spese di amministrazione (pagamento imposte, sorveglianza, esecuzioni lavori di ordinaria manutenzione, ecc.) può imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti. A tal proposito la Giunta Comunale provvede ogni anno alla determinazione del corrispettivo che sarà richiesto ai cittadini per il godimento dei beni di uso civico.

Art. 14

Le modalità di godimento dell'uso civico di legnatico devono essere conformi alle prescrizioni del presente regolamento in ottemperanza alla rispetto della normativa forestale nazionale e regionale, nonché in applicazione delle prescrizioni dettate dal Piano di Assestamento Forestale.

Tale diritto si articola in tre forme:

- a) Raccolta a titolo gratuito di legna secca;
- b) Assegnazione di piante per uso familiare;

c) Assegnazione di legname per uso diverso da quello familiare.

Art. 15

A tutti i residenti nel comune di Ripacandida è concesso a titolo gratuito la raccolta della legna secca giacente a terra ed avente un diametro massimo di 15 cm. e piante secche in piedi aventi diametro a 1,30 cm ed inferiore a 15 cm. Per tale utilizzo è necessario presentare apposita richiesta al Sindaco (come da allegato **3A**), il quale, acquisito il parere della Commissione Comunale sugli usi civici in merito alle aree o zone boscate, ove è esercitabile il diritto di legnatico secco, ed al quantitativo di legna da assegnare ad ogni singolo nucleo familiare, rilascia relativa autorizzazione con indicazione del quantitativo concesso e della zona assegnata.

Le istanze vanno prodotte entro e non oltre il 1° marzo di ogni anno, quelle presentate successivamente potranno essere ritenute valide per l'annata successiva. Verrà considerata unicamente una istanza per ogni nucleo familiare.

La raccolta della legna secca di cui al primo comma del presente articolo potrà essere effettuata nei seguenti periodi dell'anno:

- Da 1° Maggio al 31 Ottobre dalle ore 7.00 alle ore 17,00

Per la raccolta della legna secca giacente a terra è consentito il solo utilizzo di attrezzi manuali (asce, roncole o simili). E' fatto assoluto divieto introdurre nel bosco attrezzi meccanici (motosega e simili).

Il quantitativo massimo di legna secca concedibile per nucleo familiare è normalmente di 40 quintali, salvo particolari esigenze come indicato nella relativa autorizzazione.

Ad ogni modo la legna secca giacente a terra non potrà essere oggetto né di vendita né di qualsiasi altra transazione tra i cittadini.

Il legnatico, in tutti i casi in cui comporta il taglio di piante dovrà esercitarsi sempre sotto la vigilanza dei Carabinieri-Forestale dello Stato, previa autorizzazione e/o assegnazione da parte dell'ente competente in materia.

Art. 16

Tutti i residenti nel comune di Ripacandida potranno chiedere, per esigenze del proprio nucleo familiare, un'assegnazione di piante per uso familiare. Tale assegnazione è a titolo oneroso e le relative richieste devono pervenire al comune entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

L'Ente, riscontrato l'effettivo diritto di ogni richiedente, sentito il parere della Commissione Comunale sugli usi civici, in merito alle zone ed ai quantitativi da assegnare per singolo nucleo familiare, compatibilmente con le reali disponibilità, invia tutte le istanze all'Ente delegato per il territorio (Area Programma Vulture Alto Bradano e/o Regione Basilicata Ufficio Foreste e Tutela del Territorio) in base alla normativa regionale sui tagli, che procederà alle operazioni di martellata, di assegno e stima. Come per la raccolta della legna secca giacente a terra, verrà presa in esame una sola istanza per nucleo familiare.

Potranno essere assegnate solamente piante secche in piedi aventi diametro a 1,30 cm superiore a 15 cm, piante verdi o seccaginosi troncate da eventi atmosferici, gravemente deperenti o comunque in condizioni tali da poter essere assegnate al taglio al fine di garantire la stabilità naturale e temporale del bosco (piante stramature, piante biforcute, ecc..).

E' comunque fatto divieto agli assegnatari di commercializzare la legna ed i prodotti legnosi a qualsiasi titolo; qualora dovesse essere riscontrata una qualsiasi forma di commercializzazione del materiale legnoso concesso ad uso familiare, l'assegnatario e tutto il nucleo familiare non potrà accedere ad altre concessioni di legname per un periodo non inferiore ai cinque anni.

Il canone di concessione di legna per uso familiare dovrà essere inferiore o pari al valore di macchiatico (piante in piedi) che ordinariamente viene praticato in zona e comunque dovrà essere fissato annualmente in base a quanto richiamato dall'art. 10 del presente Regolamento

Il quantitativo massimo di legna assegnabile ad ogni nucleo familiare è pari a 50 quintali.

Successivamente al verbale di assegnazione e stima, redatto dai tecnici dell'Area Programma Vulture Alto Bradano o della Regione Basilicata, l'assegnazione ai cittadini che hanno fatto domanda avverrà con delibera di Giunta Comunale.

Assegnato il materiale legnoso, prima dell'inizio delle operazioni di taglio ogni singolo concessionario dovrà necessariamente effettuare il versamento corrispondente al valore economico del materiale legnoso su conto corrente del Comune di Ripacandida con intestazione Tesoreria Comunale e con indicazione della causale.

La consegna formale verrà fatta nell'ora e nel giorno stabiliti dall'Amministrazione comunale, previo invio di avviso agli assegnatari. Alla consegna dovrà essere presentata la quietanza di versamento.

Le operazioni di utilizzazione delle piante assegnate, la ripulitura della zona da cascami e cimali dovrà essere eseguita nell'arco di 30 giorni dalla consegna, tramite relativo verbale redatto dagli agenti di polizia municipale.

Gli assegnatari del materiale legnoso per uso familiare dovranno obbligatoriamente concludere le operazioni di taglio e di raccolta, del materiale assegnato, entro il 30 giugno di ogni anno; non sono ammesse proroghe né rinvii delle concessioni.

In caso di rinuncia o parziale utilizzazione, non sarà eseguito alcun rimborso o restituzione parziale delle somme versate, che verranno trattenute dell'Ente a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'istruttoria.

Le utilizzazione di legna assegnata con delibera di giunta comunale potranno essere eseguite a partire dal 1° Maggio al 30 Giugno dalle ore 6,00 alle ore 18.00.

Per il taglio e l'allestimento della legna assegnata per l'uso familiare è consentito l'utilizzo anche dalla motosega e di altri mezzi non meccanici.

Gli assegnatari del materiale legnoso sono altresì autorizzati all'esbosco del materiale legnoso con i mezzi meccanici (trattori e piccoli autocarri); il transito dei detti mezzi potrà avvenire solo su strade forestali o piste di esbosco già presenti ed in giornate non piovose. E' fatto divieto il transito con trattori cingolati ed il transito all'interno del bosco di qualsiasi mezzo meccanico (al di fuori delle piste).

Nel caso in cui, durante le operazioni di abbattimento, di concentramento e di esbosco, risultassero danni alle piante circostanti, gli assegnatari dovranno pagare una penale pari al doppio del valore del danno cagionato.

In ogni caso tutte le utilizzazioni di materiale legnoso dovranno essere eseguite nel pieno rispetto della normativa forestale nazionale e regionale vigente, nonché delle prescrizioni contenute nel Piano di Assestamento Forestale, o di eventuali note di rispetto indicate in sede di delibera dalla Giunta Comunale.

Art. 17

Tutti i residenti nel Comune di Ripacandida potranno chiedere, per esigenze diverse da quelle prettamente familiari, l'assegnazione piante o di legname per opera (paleria, topi per travi oppure per altre opere edili). Tale assegnazione è a titolo oneroso e le relative richieste devono pervenire al comune entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. L'Ente, riscontrato l'effettivo diritto di ogni richiedente, sentito il parere della Commissione Comunale sugli usi civici, compatibilmente con le reali disponibilità, invia le istanze all'Ente delegato per il territorio (Area Programma Vulture Alto Bradano e/o Regione Basilicata Ufficio Foreste e Tutela del Territorio) in base alla normativa regionale sui tagli, che procederà alle operazioni di martellata, di assegno e stima.

TITOLO III

USO CIVICO PER LA RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO, PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE.

Art. 18

Il Comune disciplina con il presente Regolamento la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel suo territorio, allo scopo di salvaguardare l'ambiente naturale e per tutelare l'interesse della popolazione locale.

Art. 19

Nel demanio comunale è vietata la raccolta di esemplari appartenenti alla flora spontanea protetta, in qualsiasi stadio di vegetazione, e nella loro integrità (radici, fusti, fiori, frutti e semi) con esclusione delle attività di sfalcio e di quelli attinenti alle superfici agricole messe a coltura. E' vietata altresì la raccolta dello strame nelle zone boscate.

Su motivata richiesta, e su parere dell'Autorità Forestale, possono essere concessi dei permessi di raccolta per scopi scientifici, didattici o conoscitivi, esclusivamente ad Enti con finalità di ricerca.

Art. 20

Sono considerati prodotti secondari del bosco: funghi epigei o ipogei, siano o no essi commestibili, fragole, muschi; lamponi, mirtilli, more di rovo, asparagi, semi e frutti di piante forestali, vischio, origano, lavanda, eventuali altri prodotti spontanei del suolo.

Art. 21

Per consentire l'estrazione e la raccolta, previo rilascio di un permesso a pagamento, viene istituito un apposito tesserino come specificato nel seguente articolo. I proventi derivanti da tali permessi saranno destinati al servizio di vigilanza e ad opere di miglioramento.

Art. 22

Per consentire l'estrazione e la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche sull'intero territorio comunale, secondo le norme dettate dal presente regolamento e dalle leggi nazionali e regionali che trattano le materie anche ai cittadini non residenti viene istituito un tesserino di diversa durata nell'anno, rilasciato dall'Amministrazione Comunale.

Il tesserino potrà essere: Annuale, Semestrale e Trimestrale.

Per il rilascio di tale tesserino ai non residenti, l'interessato dovrà produrre, allegati alla richiesta:

- a) n.1 fotografia formato tessera;
- b) un documento valido di identità personale;
- c) una marca da bollo di valore corrente;
- d) la ricevuta del versamento una tantum a titolo di rimborso spese effettuato sul conto corrente postale intestato al comune di Ripacandida - Servizio Tesoreria.

Il tesserino, che può essere rilasciato a persone che abbiano compiuto 14 anni di età, ha una validità di sei anni e può essere rinnovato.

La raccolta è vietata a tutti durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

Il titolare di tesserino è tenuto ad esibire s chi esercita l'attività di vigilanza assieme al tesserino medesimo.

Art. 23

Per limitare i danni dovuti ad una continua e progressiva degradazione del territorio comunale in genere, e delle aree boscate in particolare, il Comune, potrà con apposita ordinanza del Sindaco, stabilire opportune turnazioni per la raccolta dei prodotti considerati nel presente regolamento, secondo i suggerimenti tecnici forniti dall'Autorità Forestale.

Il Sindaco, inoltre, con propria ordinanza potrà vietare la raccolta in quelle zone boscate o nei prati e pascoli permanenti la cui produttività è stata compromessa da avverse condizioni dell'andamento stagionale, biologico o fisico-chimico, sulla base di apposite segnalazioni dell'Autorità forestale.

Art. 24

I cittadini residenti, nativi ed affini i quali risultano titolari di godimento dei beni demaniali soggetti all'esercizio dell'uso civico nel Comune di Ripacandida potranno raccogliere, quotidianamente, i prodotti secondari del bosco nei limiti fissati dall'art. 1021 del Codice Civile e comunque non superiore ai seguenti valori:

a) funghi epigei anche non commestibili	Kg. 3.00 (chilogrammi tre);
b) funghi ipogei (tartufi)	Kg. 1.00 (chilogrammi uno);
c) fragole	Kg. 1.00 (chilogrammi uno)
d) muschi	Kg. 3.00 (chilogrammi tre);
e) lamponi	Kg. 0.50 (grammi cinquecento);
f) mirtilli	Kg. 1.50 (chilogrammi uno e mezzo);
g) more di rovo	Kg. 1.50 (chilogrammi uno e mezzo);
h) asparagi	Kg. 1.00 (chilogrammi uno)
i) semi di piante forestali	Kg. 50.00 (chilogrammi cinquanta);
j) vischio	un solo ramo fruttifero;
k) origano	50 aste floreali.

Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare la raccolta dei semi in quelle zone ove, secondo il parere del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste, detta raccolta possa compromettere la rinnovazione del bosco.

Art. 25

Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune è necessario praticare la raccolta dei prodotti del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta. E' vietato, pertanto, estirpare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli, piante officinali o aromatiche o parti di loro.

E' vietata, altresì, la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante aromatiche ed officinali nelle aree rimboschite o soggette ad interventi selvicolturali per la durata di anni 3 (tre) dalla fine dei lavori. Nel caso particolare dei funghi, durante le operazioni di ricerca e di raccolta, dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti atti a non danneggiare i miceli fungini, lo strato umifero del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie fungine per non compromettere i rapporti di simbiosi mutualistiche che si instaurano tra gli organi radicali delle piante e dei funghi.

Durante la raccolta dei funghi è fatto divieto assoluto:

- a) strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo, essi devono essere separati dal micelio mediante leggera torsione o taglio alla base del gambo;
- b) utilizzare falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi;
- c) raccogliere o danneggiare i funghi non ritenuti commestibili;
- d) porre i funghi raccolti in contenitori di materiale plastico, i quali impediscono la disseminazione delle spore fungine;
- e) raccogliere o distruggere funghi in avanzato stato di maturazione perché utili per la propagazione della specie fungina;
- f) calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta lo strato umifero o la cortice erbosa del terreno.

Art. 26

Il Comune di Ripacandida provvederà all'apposizione, nei punti principali di accesso alle zone demaniali ove normalmente si sviluppano i prodotti di cui al presente regolamento, di tabelle di divieto di raccolta.

La scritta da riportare nelle tabelle varierà da zona a zona e sarà riferita al prodotto o ai prodotti che sono oggetto di frequenti raccolte nell'ambito della zona stessa.

Art. 27

Per tutte le norme relative alla raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche non espressamente citate nel presente Regolamento s'intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nella L. 08.08.1985, n. 431 e ss.mm. compreso, da ultimo quanto disposto con il D. Lgs. 03.04.2006, n. 156; nelle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale"; e nella L.R. n. 48 14-12-1998 e ss.mm. relative alla raccolta, l'incremento e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati e Decreto Legislativo n. 75 del 21.05.2018 "Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell'articolo 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154.

Art. 28

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque arreca danni alle piante elencate all'articolo 24, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5,16 a euro 51,65 (art. 8 del D. Lgs n. 75/2018)

ALLEGATO 3A

**Al Sig. Sindaco
del Comune di Ripacandida**

Oggetto: Raccolta di legnatico.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e
residente a Ripacandida alla via/viale/corso/C.da _____ n.
_____ C.F. _____,

COMUNICA

che ai sensi dell'art. 5 del Regolamento comunale per la disciplina dell'uso civico di legnatico,
intende esercitare il predetto uso civico nei giorni _____
ed in località _____.

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace,
così come stabilito dall'art. 76, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000, dichiara
che:

- . Il proprio nucleo familiare è composto da _____ persone;
- . Per il trasporto del materiale legnatico utilizzerà _____;
- . Il legnatico dopo la raccolta sarà depositato in via/viale/corso/C.da _____;
ed utilizzato in via/viale/corso/C.da _____.

_____, _____

In fede

ALLEGATO 3B

**Al Sig. Sindaco
del Comune di Ripacandida**

Oggetto: Richiesta di assegnazione piante ai sensi dell'art. 8 del Regolamento comunale per la disciplina dell'uso civico di legnatico.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e
residente a Ripacandida alla via/viale/corso/C.da _____ n.
_____ C.F. _____,

CHIEDE

Di acquistare n. _____ piante (specificare se piante verdi cadute per intemperie, piante secche o monconi di diametro superiore ai 18 cm o di altezza superiore ad 1,30 cm da terra)

_____, in località _____, ad uso esclusivo di legna da ardere.

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000, dichiara che la raccolta avverrà conformemente alle disposizioni del Regolamento per la disciplina dell'uso civico del comune di Ripacandida e nei periodi ed orari previsti dal regolamento
7:00 alle ore 12:00.

_____, _____

In fede
